



# COMUNE DI ALI'

Città Metropolitana di Messina

Via Roma n.45 - CAP 98020 Ali (ME)

Tel. 0942.700301 - Fax 0942.700217

[protocollo@pec.comune.ali.me.it](mailto:protocollo@pec.comune.ali.me.it)

## **DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

### **N. 111 DEL 21/12/2017**

**OGGETTO:** Approvazione atto di transazione tra il Comune di Ali (ME) e la Sig.ra Cacciola Fortunata proprietaria dell'immobile per civile abitazione sito in Ali, Frazione Ariella, via Cappuccini n. 50.

L'anno Duemiladiciassette, il giorno 21 del mese di DICEMBRE alle ore 19.45 e segg., nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

<b>N.</b>	<b>NOMINATIVO</b>	<b>CARICA</b>	<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
<b>01)</b>	Fiumara Pietro	Sindaco – Presidente	<b>X</b>	
<b>02)</b>	Raneri Rosy	Assessore	<b>X</b>	
<b>03)</b>	Smeralda Paolo	Assessore		<b>X</b>
<b>04)</b>	Grioli Francesco Cateno	Assessore	<b>X</b>	
<b>05)</b>	Grioli Francesco Domenico	Assessore		<b>X</b>

*Assente: Grioli Francesco Domenico e Smeralda Paolo*

*Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Giovanna Crisafulli.*

Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

---

### **LA GIUNTA MUNICIPALE**

**Vista** la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

**Considerato** che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli artt. 53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e L.R. n. 30/2000;

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

La proposta di cui in premessa, avente l'oggetto ivi indicato,

### **E' APPROVATA**

Di dichiarare con successiva unanime votazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L. R. n. 44/91 e successive modificazioni, il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

**Il Presidente**

**F.to Pietro Fiumara**

**L'Assessore Anziano**  
**f.to Grioli Francesco Cateno**

**Il Segretario Comunale**  
**f.to dott.ssa Giovanna Crisafulli**

## *Proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale*

**OGGETTO: Approvazione atto di transazione tra il Comune di Ali (ME) e la Sig.ra Cacciola Fortunata proprietaria dell'immobile per civile abitazione sito in Ali, Frazione Ariella, via Cappuccini n. 50.**

### **IL SINDACO**

#### **PREMESSO**

**CHE** con nota prot. n. 3372 del 20.09.2010, la Sig.ra Cacciola Fortunata, nata ad Ali (ME) il 23.05.1943, ha comunicato di aver subito alcuni danni all'immobile di proprietà, come in oggetto specificato, riconducibili ad una infiltrazione d'acqua proveniente dalla scalinata adiacente all'immobile che congiunge le vie Cappuccini e SS. Rosario;

**CHE** con la superiore nota, dopo alcune segnalazioni verbali all'ufficio tecnico comunale, ha invitato e diffidato contestualmente l'Ente a provvedere ad eliminare la causa delle suddetta infiltrazione;

**CHE** disattesa la suddetta richiesta, la proprietaria dell'immobile sopra descritto, con atto di citazione n. 4141/2012, acquisito agli atti dell'Ente il 05.07.2012 al prot. n. 2276, ha citato il Comune di Ali a comparire in giudizio, il 26 Novembre 2012, dinnanzi al Tribunale Civile di Messina, con esplicita richiesta: **a)** di intervento di sistemazione della strada, causa di infiltrazione d'acqua; **b)** risarcimento danni nella misura complessiva di euro 5.000,00 (Cinquemila/00), *quantificati con perizia di parte*; **c)** di condanna al pagamento di spese, competenze ed onorari del giudizio, etc..;

**CHE** l'Ente con deliberazione di Giunta Municipale n. 63 del 30.10.2012, è stato autorizzato il legale rappresentante, pro tempore, a resistere in giudizio e a difendere le ragioni dell'Ente nel procedimento sopra citato, conferendo, con la su richiamata Delibera, l'incarico di difesa agli avvocati Simona e Antonio Mazzei;

**CHE**, nel frattempo, sono state avviate delle trattative con la controparte per un bonario componimento della questione, previo accordo transattivo, al fine di estinguere il procedimento in corso;

**ATTESO CHE**, pertanto, dai suddetti contatti la controparte ha avanzato richiesta di accordo, a fronte del pagamento della somma complessiva pari ad euro 2.500,00, (Duemilacinquecento/00), comprensiva delle spese legali e del procedimento *de quo*;

**VISTA** la nota dell'avv. Simona Mazzei, ricevuta a mezzo pec e acquisita agli atti dell'Ente in data 26.11.2015 con prot. n. 6566, con la quale, nel richiamare la nota del 16.01.2015, sollecitava l'Ente sull'opportunità di una possibile transazione, già in corso, al fine di non restare coinvolto ancora per qualche anno in un giudizio civile, con la possibilità di subire una condanna a risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese legali dell'attore, nonché di subire pure l'onere dell'imposta di registro sulla sentenza;

**VISTA**, altresì, la nota prot. n. 1560 del 24.03.2017, con la quale l'avv. Simona Mazzei, in relazione alle bozze di accordo transattivo, proponeva di inserire alcune modifiche nel testo a difesa del Comune;

**PRESO ATTO** dei colloqui intercorsi tra il Comune, il legale di fiducia e il legale della controparte, nonché dello schema dell'accordo transattivo, che si allega al presente provvedimento;

**RAVVISATA** la opportunità di procedere alla estinzione della causa in questione;

*Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all'Albo Pretorio online.*

*L'originale della presente deliberazione è depositato agli atti d'ufficio.*

**ATTESO CHE** per verificare l'approvabilità della suddetta transazione, sono stati effettuati approfondimenti sotto il profilo giuridico, sia alla luce delle costanti pronunce della sezione di controllo della Corte dei Conti, sia confrontandosi con il proprio legale di fiducia;

**RILEVATO CHE** oltre al rispetto delle norme di diritto civile, il Comune deve assicurare che l'accordo transattivo prospettato sia perfezionato nel rispetto dell'interesse pubblico sotteso all'azione amministrativa, contemperando il medesimo con gli interessi di cui è portatore il soggetto privato. A tal proposito la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia (Delibera n. 806 del 27.04.2010), afferma che *“questa prospettiva impone all'Ente di ponderare attentamente la sussistenza dei presupposti per procedere alla stipula del negozio transattivo; in particolare, impone all'Amministrazione di valutare la fondatezza della pretesa giuridica vantata dal privato nei confronti dell'Ente locale medesimo”*. La Corte prosegue affermando che: *“secondo criteri strettamente civilistici, la funzione economico – sociale (rectius, la causa) del negozio transattivo va ravvisata nella cessazione o nella prevenzione di una lite mediante reciproche concessioni (in particolare il primo comma dell'art. 1965 c.c. prevede che “la transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già cominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro”)*. Come già ricordato da questa Sezione *“premessa necessaria per addivenire alla transazione è l'esistenza di una controversia giuridica (mentre non è sufficiente l'esistenza di un semplice conflitto economico, tratto comune di qualsiasi contratto oneroso) e cioè l'affermazione di un diritto che si esterna nella pretesa e la contestazione della sussistenza e della misura del diritto (art. 1965 c.c.)*. In altri termini, *è necessaria la prospettazione esternata di confliggenti posizioni giuridiche in ordine alla situazione in contestazione”*. La Corte conclude affermando che: *“uno degli elementi che l'ente deve considerare è la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio. Ovviamente non si tratta di incertezza assoluta, ma relativa che deve essere valutata in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa ed alla presenza di eventuali orientamenti giurisprudenziali”*;

**CONSIDERATO CHE**, alla luce dei suddetti principi: a) è stato valutato, con estremo rigore, l'interesse pubblico di cui il Comune è portatore; b) è stato tenuto in considerazione, la tipologia di diritto vantato dalla controparte, l'aleatorietà dell'esito del giudizio pendente, tenendo conto delle risultanze degli atti processuali e la conseguente convenienza economica della transazione. Conseguentemente, ed in relazione agli altri aspetti che appaiono connessi, va evidenziato che l'importo richiesto in sede transattiva appare assai limitato all'importo richiesto nell'atto di citazione, il che appare conveniente rispetto ai possibili rischi derivanti dalla prosecuzione della causa e; dei costi che ne possono derivare. Si aggiunge che vi sono i costi derivanti dalla perizie richieste al C.T.U., nonché alle spese, in caso di soccombenza, delle spese legali e delle altre che ne potrebbero derivare;

**RAVVISATO CHE**, in relazione alla questione, va sottolineato che non può dirsi assolutamente escluso – anche se ovviamente l'Amministrazione ritiene il contrario – un diritto della controparte ad ottenere un risarcimento per il danno subito a causa dell'infiltrazione d'acqua, pur presunta o asserita dalla controparte;

**RITENUTO CHE** la presente proposta, stante i suddetti elementi, è supportata dalla legittimità e dalla opportunità di approvare un accordo transattivo, che appare assolutamente conveniente e giustificato dalla scelta di chiudere in modo certo la vicenda, con il consenso della controparte;

**RAVVISATA** l'opportunità di concludere la controversia prima dell'udienza del 22 dicembre 2017 di giuramento del nominato CTU, con evidente economia di ulteriore aggravio delle spese di procedimento;

**VISTO** il sopramenzionato parere favorevole di regolarità tecnica di cui agli articoli 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000, reso dal responsabile della area competente per l'istruttoria e considerato che non necessita il parere di regolarità contabile, trattandosi di approvare un mero schema tecnico, rinviando a successivo provvedimento attuativo l'impegno di spesa nel caso in cui la controparte ritenga di approvare la proposta di transazione;

**VISTO** il vigente Regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi in economia;

**VISTA** la L. n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91 e s.m.i.;

**VISTO** l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

**VISTA** la Legge Regionale n. 30/2000 e s.m.i.;

**VISTO** il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

**VISTA** la L.R. 30/2000 e s.m.i

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il D.Lgs. 50/2016;

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo

### **P R O P O N E**

- 1) **DI RICHIAMARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) **DI APPROVARE**, lo schema di atto di transazione, da stipularsi tra il Comune di Ali e la Sig.ra Cacciola Fortunata, per le finalità specificate in premessa, allegato alla presente Delibera.
- 3) **DI DARE ATTO** che è rinviata a successiva determinazione del Segretario comunale la definizione specifica dei termini indicati nello schema, ai punti 2) e 4), non ancora precisati, a seguito di specifici accordi con le altre parti;.
- 4) **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione ai Responsabili dell'Area Tecnica e dell'Area Finanziaria per i rispettivi e consequenziali atti di competenza;
- 5) **DI RINVIARE** altresì l'impegno di spesa alla successiva sopra indicata determinazione del Segretario comunale;
- 6) **DI PUBBLICARE**, ai sensi di legge, la presente Delibera all'Albo Pretorio *on line* del Comune di Ali.

**IL PROPONENTE**  
**IL SINDACO**  
F.to (Pietro Fiumara)



# COMUNE DI ALI'

Città Metropolitana di Messina

Via Roma n. 45 - Cap 98020 Ali (ME)

Tel. 0942.700301 - Fax 0942.700217

[Area.tecnica@pec.comune.ali.me.it](mailto:Area.tecnica@pec.comune.ali.me.it) - [protocollo@pec.comune.ali.me.it](mailto:protocollo@pec.comune.ali.me.it)

## PARERI AI SENSI DELL'ART. 12 L. R. 30/2000

\*\*\*\*\*

### ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:

“Approvazione atto di transazione tra il Comune di Ali (ME) e la Sig.ra Cacciola Fortunata proprietaria dell'immobile per civile abitazione sito in Ali, Frazione Ariella, via Cappuccini n. 50”.

*Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000*

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere:

FAVOREVOLE.

Ali 21/12/2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

F.to Pietro Fiumara

\*\*\*\*\*

*Visto l'art. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000*

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere:

NON DOVUTO in quanto mero atto di indirizzo.

Ali, 21/12/2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.to Natale Satta

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune, per 15 giorni consecutivi al n. \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

(Ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009)

Alì, \_\_\_\_\_

***IL SEGRETARIO COMUNALE***  
***f.to dott.ssa Giovanna Crisafulli***

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **21 dicembre 2017**

Ai sensi dell'art. 12, comma 1, L. R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni.

Ai sensi dell'art. 12, comma 2, L. R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni.  
(Immediatamente Esecutiva)

Alì, 21 dicembre 2017

***IL SEGRETARIO COMUNALE***  
***Dott.ssa Giovanna Crisafulli***

---

## ATTO DI TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE

L'anno 2017 il giorno \_\_\_\_\_ del mese di dicembre in Ali, presso la Casa Comunale, sono presenti:

- 1) La Sig.ra Cacciola Fortunata, nata ad Ali (ME) il 23.05.1943, ivi residente in Via SS Rosario n. 24, da una parte;
- 2) Il Sig. Pietro Fiumara, nato ad Ali (ME) il 04.11.1970, nella dispiegata qualità di Sindaco protempore del Comune di Ali, domiciliato per la carica presso il Palazzo Municipale, dall'altra;

### PREMESSO

- Che pende dinanzi alla Tribunale Civile di Messina controversia contraddistinta dal n. 4141/12 R.G., G.I. Dott. Giuseppe Bonfiglio, promossa da Cacciola Fortunata ed avente ad oggetto azione per risarcimento danni derivanti da infiltrazioni di acqua nel proprio immobile sito nel Comune di Ali, Via dei Cappuccini n. 50, provenienti dall'adiacente via pubblica, causalmente riconducibili alla presenza di lesioni nella parte di giunzione tra la scalinata e l'edificio attoreo e dovute alla mancanza di pavimentazione della via pubblica e di una adeguata pendenza delle acque meteoriche tali da determinare la penetrazione delle stesse nel vano confinante;
- Che con l'incoata azione l'attrice ha chiesto al Giudice la condanna dell'Ente all'esecuzione degli interventi tecnici necessari ad impedire il protrarsi dei fenomeni infiltrativi, oltre alla rifusione dei danni patiti e quantificati nella complessiva somma di € 5.000,00, nonché al pagamento di spese competenze ed onorari di causa;
- Che il Comune convenuto si è ritualmente costituito, resistendo alla pretesa fatta valere *ex adverso*;
- Che le parti, atteso il lungo tempo trascorso dall'avvio della lite ancora nella fase istruttoria, sono venuti alla determinazione di definire transattivamente la causa iscritta al n. RG 4141/2012 attraverso reciproche concessioni.
- Che stipulano e convengono quanto segue:
  - La premessa è patto;
  - Il Comune esclusivamente con spirito transattivo ed al fine di evitare la lungaggine del processo civile ed ulteriori spese a carico dell'Ente Pubblico, si

impegna ad eseguire i seguenti interventi tecnici come individuati di comune accordo (impermeabilizzazione della scalinata con conseguente pavimentazione);

➤ A fronte dell'impegno

- Che all'udienza del 24 febbraio 2017 il nominato CTU, Ing. Ferlito ha prestato il giuramento di rito e, successivamente, ha fissato l'inizio delle operazioni peritali per la data del 20 marzo 2017;

- Che nell'occorso il Giudice ha disposto in favore del CTU l'acconto di € 800,00 da porsi a carico di parte attrice e ha rinviato la causa all'udienza del 22.11.2017;

- Che già da qualche tempo le parti sono giunte nelle rispettive determinazioni di trovare una soluzione transattiva onde porre fine all'insorta controversia;

- Che a seguito della congiunta comunicazione delle parti il nominato CTU ha disposto il differimento dell'inizio delle operazioni peritali per la data del 28.03.2017, invitando le parti a comunicare tempestivamente al Giudice il raggiungimento di un'eventuale bonaria soluzione della controversia;

- Che la Giunta Comunale, ritenendo opportuno e proficuo per l'Ente raggiungere un accordo transattivo tra le parti in causa, con deliberazione n. del , ha approvato lo schema del presente contratto di transazione, autorizzando il Sindaco a sottoscrivere lo stesso;

Tutto ciò premesso i comparenti, volendo porre fine alla lite così come pendente, con il presente atto dichiarano di transigere la stessa ed a tal fine stipulano e convengono quanto segue:

- 1) Le superiori premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente transazione;
- 2) Il Comune di Alì riconosce quanto lamentato dalla sig.ra Cacciola e a tal fine si impegna ad effettuare entro la data del l'intervento tecnico necessario ad impedire il protrarsi dei descritti fenomeni infiltrativi nel tratto di strada di cui in epigrafe, in particolare provvedendo: a) alla riparazione di eventuali danni sulla rete fognaria sottostante; b) alla realizzazione di massetto di pendenza sulla scalinata, in modo da convogliare le acque piovane al centro della stessa; c) alla opportuna impermeabilizzazione e pavimentazione della scalinata.
- 3) La sig.ra Cacciola Fortunata rinuncia in parte alla pretesa risarcitoria avanzata con l'atto di citazione limitando la sua richiesta alla complessiva somma di €

2.500,00 a tacitazione definitiva dei danni subiti e delle spese sinora sostenute, ivi comprese quelle legali;

- 4) Contestualmente l'Ente si obbliga al versamento della somma di cui al precedente punto 3), la cui corresponsione avverrà in un'unica soluzione, da versarsi entro la data del \_\_\_\_\_, mediante \_\_\_\_\_.
- 5) Le parti dichiarano, alla luce dell'intervenuta transazione, di non avere più nulla a che pretendere l'una dall'altra e la causa, così come pendente, non verrà più coltivata e la stessa, non comparendo nessuna alla prossima udienza, sarà rinviata ai sensi dell'art. 309 c.p.c. per poi essere definitivamente cancellata dal ruolo, con conseguente estinzione del processo secondo il combinato disposto degli artt. 309 e 181 c.p.c.;

Del che la presente scrittura che in duplice copia viene letta, confermata e sottoscritta dalle parti siccome conforme al loro intimo volere.